

STUDIO LEGALE

Avv. Maria Cristina Creti
Viale Monza, 57 - 20125 Milano
Tel. 0039 – 02.26.14.26.86 - Fax 0039- 02.28.22.645
E-mail: avv.mariacristinacreti@studiolegalecreti.it
PEC: maria.creti@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Specializzata per le Imprese

R.G.942/2022 – Giudice Dott. Emanuela GIORDANO

Udienza fissata al 06 giugno 2022

~*~*~

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Con CHIAMATA DI TERZO e Istanza ex art. 269 c.p.c.

Per:

il Dott. **GIANLUIGI RICCHIUTO** (CF: RCC GLG 65B02 C933L), nato a Como il 02 febbraio 1965, residente in 20843 Verano Brianza (MB), via Verga n 1, rappresentato e difeso come da Procura allegata al presente atto dall'Avv. Maria Cristina Creti (CF: CRT MCR 55A67 F205F), con studio in Milano, Viale Monza n 57, con indirizzo di posta elettronica certificata: maria.creti@milano.pecavvocati.it a cui possono essere trasmesse le comunicazioni di legge, presso la quale è elettivamente domiciliato,

- convenuto-

nella causa promossa da

Fallimento COMFORT HOTELS e RESORT S.P.A. (CF: 08502480968)

(in seguito per brevità Fallimento CH&R, o Fallimento)

- Attore- con l'Avv. Giambattista Petrella

Contro:

Dott. Gianluigi Ricchiuto – C.F. : RCCGLG65B02C933L

Dott. Adriano Garletti - C.F. : GRLDRN61P16F205O



Dott. Paolo Maria Covini - C.F. : CVNPMR66R18F205M

Antonio Denti - C.F.: DNTNTN59L17D142A

Andrea Racca - C.F.: RCCNDR66L02G674P

Claudio Cogorno - C.F.: CGRCLD61H23F434S

Giuliano Caffi - C.F.: CFFGLN69C14D142T

Matteo Calvano - C.F.: CLVMTT74T16L781C

Fallimento Dacla di Cogorno Claudio E C. sas e del socio Claudio Cogorno,

- C.F.: 01099390195

In persona del Curatore Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi

~*~*~

Con atto di citazione del 20 gennaio 2022 il Fallimento CH&R conveniva in giudizio, tra gli altri, il Dott. Gianluigi Ricchiuto, nella sua qualità di componente del Collegio Sindacale della società Comfort Hotels & Resort spa -ora in fallimento-, per sentirlo condannare, in solido o in via alternativa con gli altri Convenuti, a risarcire e a versare al Fallimento vari importi, composti da varie voci, corrispondenti ciascuno ad asseriti danni che sarebbero stati provocati alla Società.

Riassumendo (precisando peraltro che si esaminerà nel prosieguo ogni specifica richiesta del Fallimento, contestandola), il Fallimento conclude, così quantificando i danni di cui chiederebbe il ristoro a carico del Dott. Ricchiuto:

1) quanto ad € 475.678,30# *per mancata e o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, contabili, societari ed amministrativi a partire dal 2017;*

2) quanto ad € 788.487,64# *per totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a*



creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla Società ed ai creditori sociali;

3) quanto ad € 788.487,64# per mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico finanziario della società CH&R spa – violazione da parte degli amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt.2446-2447 c.c.;

4) quanto ad € 189.487,70# per inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell'Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera;

5) quanto ad € 177.439,28 (o € 124.207,50) per occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati;

6) quanto ad € 65.661,00 (o € 45.962,70) per utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie;

(il 7° addebito riguarda esclusivamente la compagine amministrativa)

8) quanto ad € 788.487,64# per colpevole mancata svalutazione dell'avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale – pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società ex art. 2484 c.c.

Il tutto in via solidale e/o alternativa e/o come meglio visto e ritenuto.



Con il presente atto si costituisce il **Dott. Gianluigi Ricchiuto**, respingendo ogni addebito, ritenendo insussistente ogni sua responsabilità nei fatti esposti dal



Fallimento CH&R , resistendo a quanto dall'Attore sostenuto per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

Ruolo del Dott. Gianluigi Ricchiuto

Appare utile ai fini delle osservazioni che verranno nel prosieguo esposte a negazione degli addebiti; enunciare e delineare il ruolo ed i limiti temporali oltre che di funzioni e facoltà del Dott. Ricchiuto.

A seguito delle dimissioni del Rag. Matteo Calvano, già sindaco effettivo sino al 5 aprile 2018, in data 6 aprile 2018 subentrava in tale carica il Dott. Ricchiuto, sino a quel momento sindaco supplente.

Si vuole rimarcare che nell'atto di citazione, insistentemente, ed anche contraddicendosi, l'Attore indica la data della nomina a sindaco effettivo del Dott. Ricchiuto, anticipandola -del tutto erroneamente- al 5 aprile 2017; mentre per l'appunto, l'assunzione della carica è di un anno successivo, il 5 aprile 2018.

Non solo, in aggiunta si sottolinea che il Dott. Ricchiuto è subentrato a titolo provvisorio nel ruolo, in conseguenza delle dimissioni del predecessore Rag. Calvano, e -solo a motivo delle insistenze del Collegio Sindacale affinché l'Assemblea dei soci procedesse alla nomina formale del nuovo sindaco effettivo (insistenze reiterate ad ogni riunione)- la ratifica della nomina avveniva il 27 settembre 2018.

La circostanza è evidenziata anche nel verbale della riunione del 29.10.2018, che riepiloga gli accadimenti societari e l'attività del Collegio successivamente alla riunione del 18 settembre 2018.

Ciò posto, si rende necessario rispondere agli addebiti mossi dal Fallimento, seguendo l'ordine dato nell'Atto di Citazione.



Si ritiene peraltro opportuno fare riferimento al contenuto dei verbali delle Riunioni del Collegio Sindacale, che dimostra l'osservanza delle imposizioni di legge date all'Organo di controllo, in generale, ed al Dott. Ricchiuto, in particolare.

ooo

Disamina e contestazione degli addebiti mossi dal Fallimento al Collegio Sindacale ed
in particolare al Dott. Ricchiuto

Preliminarmente è necessario sottolineare nuovamente che il Dott. Ricchiuto ha assunto la carica di Sindaco effettivo (*in via provvisoria*) solo in data 5 aprile 2018, in occasione ed a seguito della comunicazione delle proprie dimissioni, trasmessa in pari data dal Rag. Matteo Calvano.

Dato lo scarsissimo preavviso, ovviamente, il Dott. Ricchiuto non ha potuto essere presente alla riunione del Collegio del 6 aprile 2018.

Ha comunque condiviso con i Colleghi le osservazioni e le decisioni.

DOC. 1 – Verbale riunione 6 aprile 2018

ooo

1° addebito : *mancata e o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, contabili, societari ed amministrativi a partire dal 2017;*

Il Fallimento contesta in particolare la mancata approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 e successivi.

Nonché l'omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali per il medesimo periodo.

Nonché il mancato riscontro a richieste dell'Agenzia delle Entrate circa l'operazione di acquisto della Obras. Il che ha dato origine all'iscrizione a ruolo "*di somme*



superiori ad € 200.000,00 (che ha reso inesigibili e irrecuperabili i crediti iva vantati dalla società)”

Si precisa che, inizialmente, la gestione della contabilità era stata affidata alla Sig. Antonella Alquati, moglie del Geom. Antonio Denti; successivamente, sino all'aprile 2017, era subentrato lo studio Necchi-Sorci di Milano; ed infine da quella data alla Arché Coop. Soc.

Non ha valore nei confronti del Dott. Ricchiuto la contestazione avanzata dal Fallimento circa il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile adibito ad Hotel del Golfo in favore del locatore Opera Pia Marina Climatica Cremasca Onlus.

Il Fallimento quantifica il danno inerente e derivante da tale addebito in € 475.678,30#, dichiarandone responsabili non solo gli amministratori che si sono succeduti nel tempo alla guida della Società, ma anche i componenti del Collegio Sindacale, di cui è componente in particolare il Dott. Ricchiuto, oggi convenuto e comparente.

L'importo sarebbe comprensivo di € 204.983,84# recato da cartella esattoriale del 2019, inerente il mancato riscontro all'Agenzia delle Entrate, oltre che di € 100.000,00 (così quantificato il mancato rimborso iva), oltre che di € 158.711,79# dovuti per canoni locazione dell'Hotel del Golfo.

Ovviamente, il Dott. Ricchiuto non può essere considerato responsabile di tali addebiti, né si può pretendere il risarcimento conseguente.

Sono fatti risalenti nel tempo, a prima dell'ingresso del Dott. Ricchiuto nel Collegio Sindacale.

Ed in ogni caso, nelle riunioni successive all'aprile 2018, allorquando il Dott. Ricchiuto ha fatto parte -si sottolinea e si rammenta in via provvisoria, solo per



completare l'Organo di Vigilanza- quale sindaco effettivo, quando è stata data rilevanza alla circostanza, non ha potuto che prenderne atto, invitando, unitamente ai Colleghi, per quanto concerne il mancato pagamento dei canoni di locazione, a procedere speditamente alla risoluzione della controversia.

Quanto alla cartella esattoriale, che si è del 2019, ma riferisce di fatti avvenuti in un periodo in cui il Dott. Ricchiuto non faceva parte del Collegio Sindacale; neppure conosceva la Società!

La cessione del ramo di azienda, cui fa capo la gestione alberghiera -l'Hotel del Golfo-, era avvenuta con atto del 22 aprile 2016, tra Obras spa in liquidazione e Comfort Hotels & Resort srl.

La richiesta di chiarimenti da parte dell'AE era pervenuta alla Società, non ai Sindaci.

Quanto al rimborso iva a cui la CH&R non ha avuto accesso, è stato in occasione della riunione del 1 agosto 2017, il Collegio Sindacale era semplicemente stato informato dall'Amministratore di aver incaricato lo studio Necchi-Sorci di presentare la dichiarazione integrativa IVA 2017 per chiedere il rimborso parziale del credito d'imposta.

Solo nella riunione del 13 febbraio 2018 il Dott. Caffi, all'epoca Amministratore Delegato, ha informato dell'incasso di un credito iva.

E sono fatti, accadimenti e circostanze risalenti ad anni precedenti l'ingresso del Dott. Ricchiuto nel Collegio Sindacale.

Ciò rappresenta comunque il fatto inequivocabile che nel corso del 2017 la gestione amministrativa e contabile è stata tenuta correttamente, gli adempimenti fiscali



eseguiti regolarmente e infatti nel dicembre è stato rimborsato l'importo di € 85.000,00#.

Per quanto riguarda il 2018, la tenuta della contabilità risulta regolare, allorché il nuovo organo amministrativo (composto dai Signori Denti e La Monarca), nominato dall'assemblea del 29 agosto 2018, ha revocato l'incarico alla Arché, richiedendo la consegna della documentazione contabile e sociale da questa tenuta, in quanto avrebbero individuato altro soggetto.

Il che non ha avuto seguito.

Da qui, tutta una serie di inviti del Collegio Sindacale a regolarizzare la situazione.

DOC. 2 – Verbale 13 febbraio 2018

E' però pacifico che dal momento del suo ingresso nel Collegio , successivo all'aprile 2018, il Dott. Ricchiuto, unitamente ai Colleghi, ha tenuto sotto verifica la questione degli adempimenti contabili, rilevandone, quando dovuto, l'incompletezza, chiedendo reiteratamente la regolarizzazione, invitando gli amministratori ad una organizzazione del lavoro, proprio anche -e non solo- con riguardo alla predisposizione ed approvazione dei bilanci.

Si porta all'attenzione del Giudicante il verbale della riunione 7 settembre 2018, di verifica , presenti il Dott. Caffi, precedente A.D. (cessato per revoca dell'assemblea tenutasi il 29.08.18), nonché la Sig. Rosalia Iemma, dipendente della Arché Cooperativa Sociale, che aveva sostituito lo Studio Necchi-Sorci, nella gestione della contabilità.

DOC. 3 – Verbale verifica 7.9.18

Preme rilevare, in via generale, solo ai fini di osservazioni "numeriche", respingendo peraltro ogni accusa, senza nulla riconoscere, ma ai fini dell'enunciazione di una singolare particolarità delle richieste attoree, osservazioni -si precisa- valide per



questo addebito come per i successivi, ovvero che il Fallimento reitera, duplica ed anche triplica la quantificazione dei danni e delle relative richieste di pagamento.

Si vedrà anche nel prosieguo.

Per quanto riguarda questo primo addebito, il Collegio Sindacale, in particolare il Dott. Ricchiuto, dal momento della sua partecipazione, ha sempre, ad ogni riunione, ad ogni assemblea, presente la compagine amministrativa, ed anche con specifiche comunicazioni, segnalato la necessità di addivenire alla regolarizzazione della tenuta della contabilità, con particolare riferimento alla predisposizione dei bilanci, e naturalmente alla approvazione e pubblicazione.

Uno fra tanti, in occasione della riunione del 1 giugno 18: il Collegio evidenzia che a quella data non è ancora stata predisposta la bozza di bilancio di esercizio 2017 e delibera di convocare il CdA., nonché gli azionisti ed il titolare dello strumento finanziari partecipativo, *con aggiunta del nuovo punto all'ordine del giorno della nomina del nuovo sindaco in sostituzione del dimissionario Rag. Calvano.*

In considerazione di quanto sopra, cade pertanto la validità di tale addebito nei confronti del Dott. Gianluigi Ricchiuto (e del Collegio Sindacale).

ooo

2° addebito: totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla Società ed ai creditori sociali;

Dal momento della sua partecipazione al Collegio il Dott. Ricchiuto ha correttamente agito.



Già precedentemente il Collegio Sindacale si era trovato a dover affrontare una situazione resa maggiormente pesante a causa degli avvicendamenti sia nella compagine amministrativa, sia nella partecipazione societaria.

A ciò si aggiungeva il mancato raggiungimento degli accordi tra gli amministratori ed i soci.

Non ha pregio l'addebito formulato dal Fallimento attore a carico dei Sindaci circa "l'inerzia", in virtù della quale non sarebbe stata adottata alcuna iniziativa concreta per porre rimedio allo stallo di gestione "e/o per denunciarlo".

In realtà, ed a dimostrazione del contrario, il comportamento attivo e positivo dei Sindaci sul punto è documentato dalle verbalizzazioni delle riunioni del Collegio; dalle richieste urgenti di convocazione dell'assemblea.

Si guardi alla riunione del 6 aprile 2018, nella quale si legge che il Collegio sollecita la predisposizione e condivisione anche con l'organo di controllo delle valutazioni prospettiche a supporto della predisposizione del bilancio d'esercizio e delle decisioni da sottoporre all'assemblea..

DOC. 4 – Verbale riunione 6 aprile 2018.

In occasione della riunione del 18.04.18 (solo 12 giorni dopo la precedente) i Sindaci rilevano proprio la "prolungata situazione di conflitto esistente tra i componenti del CdA che ha portato alla "reiterata inosservanza degli obblighi basilari di predisposizione dei verbali assembleari"; ed ancora: "considerata la conseguente situazione di mancata predisposizione nei termini di legge del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che alla data odierna non è ancora stato predisposto e presentato al consiglio di amministrazione, il collegio sindacale all'unanimità delibera di convocare l'assemblea dei soci nei termini richiesti dall'art. 2367 del codice civile".



DOC. 5 - Verbale riunione 18.04.2018

Il Collegio inoltre segnala che a quella data, considerate le dimissioni del Rag. Calvano, si doveva procedere alla nomina del nuovo sindaco effettivo, in sostituzione del dimissionario, in quanto la nomina del Dott. Ricchiuto, subentrato dalla carica di supplenza, era da considerarsi provvisoria.

Ancora: nel verbale della riunione 01.06.18, i Sindaci, constatato che l'assemblea dagli stessi richiesta e che si sarebbe dovuta tenere il 26.04.18 era stata annullata, insistono, dato il carattere di urgenza, considerata nuovamente la prolungata situazione di conflitto tra i componenti del CdA, nella delibera di convocare l'assemblea dei soci, ed ancora reiterano la disposizione che all'ordine del giorno venga posta la nomina del nuovo sindaco effettivo in luogo del Rag. Calvano.

DOC. 6- Verbale riunione 1 giugno 2018

A dimostrazione dell'intensa attività del Collegio, sono le frequenti riunioni, tenute a distanza non di mesi, ma anche di pochi giorni, sempre allo scopo di spronare la compagine amministrativa ad adempiere a quanto di legge, nell'interesse della Società.

Ci si riferisce alla successiva riunione dell'11 giugno 2018, in vista dell'assemblea convocata (*grazie all'intervento del Collegio*) per il giorno 12 giugno.

DOC. 7 – Verbale riunione 11.06.18

Ed ancora, si rinvia al già citato verbale 7.9.18 (DOC.3), in cui si segnala che l'assemblea dei soci, già richiesta dal Collegio, fissata al 27.07.18, è stata contestata dai soci assenti e dal Dott. Caffi per irregolarità.

Ed ancora, la presenza del Collegio Sindacale all'assemblea del successivo 29 agosto 2018.



Alla riunione del CdA del 3.9.18 (composto dai Signori Denti e La Monaca), il Collegio ha reiterato il rilievo del ritardo nella predisposizione del bilancio, richiedendo l'espletamento della necessaria attività.

DOC. 3 – Verbale del 7 settembre 2018

Ed ancora, nel verbale della riunione del 14.09.18, in cui il Collegio segnala la necessità di collaborare con il precedente amministratore delegato e con il soggetto tenutario delle scritture contabili al fine di permettere il rapido passaggio di consegne dell'attività amministrativa ed effettuare gli adempimenti fiscali nelle corrette scadenze.

DOC.8 - verbale della riunione del 14.09.18

Con lettera del 16 settembre 2018 il Collegio, tra gli altri argomenti esposti, rinnova l'invito alla predisposizione del bilancio.

Non solo, il Collegio conferma la disponibilità propria ad assistere l'Amministratore Delegato all'incontro presso Arché, per svolgere le attività di riscontro contabile necessarie per la predisposizione del bilancio di esercizio.

DOC. 9 – Comunicazione 16.09.2018

Ed ancora, con successiva lettera 19.09.18 -a firma Dott. Garletti, quale Presidente del Collegio Sindacale- l'Organo di verifica convoca ai sensi dell'art. 2367 cod.civ. l'assemblea per il 27.09.18, il cui ordine del giorno è di grave importanza.

DOC. 10 – Lettera di convocazione 19.09.2018

Nella riunione del 29.10.18 il Collegio ripercorre precedenti accadimenti, nuovamente denunciando la situazione di irregolarità contabile ed altri argomenti, che verranno esposti nel prosieguo, riferiti ad altri addebiti mossi dal Fallimento.

DOC. 11 -Verbale riunione 29.10.18



Si segnala che il Collegio Sindacale -ai fini del presente atto, con particolare riguardo al ruolo del Dott. Ricchiuto- è sempre stato partecipe attivo della Società.

In occasione della riunione del 10 gennaio 2019 il Collegio evidenzia che il nuovo CdA (nominato il 29.11.18) non aveva ancora preso in carico gli adempimenti oramai urgenti ; tra cui, nuovamente, l'approvazione del bilancio del 2017, oltre che la gestione della contabilità del 2018

DOC.12 – Verbale 10.01.2019

Importante appare segnalare il contenuto della Relazione del Collegio Sindacale del 9 aprile 2019, in cui si enuncia nuovamente la situazione di conflitto nella compagine amministrativa, che peraltro rende difficoltosa anche la attività dei Sindaci; nonché la proposta di approvare, pur se in ritardo, il bilancio esercizio 2017.

DOC. 13 – Relazione 9.4.19

Ed altresì importante guardare alle “osservazioni del collegio sindacale” del 24.04.2019, in cui viene evidenziato che in caso di mancata attuazione della capitalizzazione, verrebbero a mancare le condizioni di continuità aziendale e “si riserva in tale evenienza di procedere alle azioni previste dal codice civile e attribuite al Collegio Sindacale”

DOC. 14 – Osservazioni del 24.04.2019

In considerazione di quanto sopra, cade pertanto la validità anche di tale addebito nei confronti del Dott. Gianluigi Ricchiuto (e del Collegio Sindacale). Proprio per l'intensa attività che tale Organo ha messo in atto, attività dimostrata documentalmente.

ooo



3° addebito: mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico finanziario della società CH&R spa – violazione da parte degli amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt.2446-2447 c.c.;

Doverosamente preliminare è il richiamo dell'art. 6 Legge Fallimentare. L'iniziativa di adire il Tribunale per la dichiarazione di fallimento spetta o al debitore medesimo, o ai creditori, o al pubblico ministero.

Il Collegio Sindacale (né il Sindaci individualmente) non è tra i soggetti a cui spetta tale iniziativa.

E' altresì necessario distinguere nettamente la posizione, gli obblighi, i compiti e le facoltà dell'organo gestionale rispetto all'organo di controllo delle società, in generale e nel caso particolare.

La gestione dell'attività d' impresa non può che essere demandata e svolta dagli amministratori, che all'uopo esistono. E' il loro compito.

Nelle scelte gestionali solo l'assemblea dei soci può validamente interferire.

L'organo di vigilanza può solo vigilare sulla sussistenza della "adeguatezza" e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo .

Con la riforma della disciplina delle società di capitali si è avuta la eliminazione dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione.

Ciò per evitare proprio indebite estensioni della responsabilità solidale che (soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali) finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva.

Nella Relazione illustrativa al D.Lgs 6/2003 è posto questo chiarimento interpretativo di notevole rilevanza.



Anche in materia di collegio sindacale le innovazioni sono significative.

Il controllo contabile è stato sottratto al collegio, i cui compiti sono quindi limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge.

L'ambito della responsabilità è stato pertanto meglio definito e sostanzialmente ristretto.

ooo

Presentazione del Ricorso ex art 2409 cc da parte dei Sindaci

Nel caso di specie, poi, l'addebito rivolto in via solidale ai sindaci ed agli amministratori è totalmente fuori luogo, sia -innanzi tutto- perché sindaci ed amministratori non hanno compiti, doveri, facoltà uguali (e nel caso di specie è più che evidente), sia per la situazione rilevata e denunciata dai Sindaci stessi, inerente la conflittualità nell'organo gestorio, l'avvicinarsi dei componenti dello stesso e della compagine societaria, la difficoltà di tenersi le assemblee, pur convocate dai Sindaci stessi, sia perché in realtà il Collegio ha attuato e concretizzato la importante iniziativa di portare all'attenzione del Tribunale di Genova la situazione della Comfort Hotels & resort spa, presentando il Ricorso ex art 2409, VII co., cod.civ.

DOC. 15 – Ricorso 19 marzo 2020.

Tale Atto è fondamentale nella causa in essere, per la sua soluzione.

Rappresenta l'inizio e la fine della controversia in atto.

L'inizio, perché senza tale atto non si sarebbe avviato il fallimento; **la fine**, perché manda indenni i Membri del Collegio Sindacale da ogni addebito.

Nel Ricorso vengono ampiamente illustrate le tappe della vita della Società (per quanto a conoscenza del Collegio); e l'attività del Collegio che si esplica in uno sforzo che imita la fatica del mitico Sisifo: la continua insistenza presso l'organo



gestionale della regolarizzazione di tutto ciò che irregolare era .Il continuo sprone alla reale attività, anche continuamente coinvolgendo i soci, mediante la convocazione di assemblee che spesso, per svariati motivi, dovuti anche all'assenza di chi avrebbe dovuto essere presente, erano o rinviate o annullate.

Ciò detto, rimane il fatto documentalmente provato dell'attività dei Sindaci nell'avvio di quanto la legge prevede.

In data 23.09.19 il Collegio ha convocato con urgenza il CdA per la verifica -tra gli altri argomenti- delle cause di scioglimento ai sensi del 2484 cod. civ.

Nella riunione del 1 ottobre 2019 i Sindaci hanno constatato l'inattività del CdA, convocando essi stessi l'assemblea per il 15 ottobre 2019.

DOC. 16 – Verbale 1 ottobre 2019

L'Assemblea dei soci ha preso atto della situazione e considerato che in realtà nell'arco dell'anno l'attività era cessata ha deliberato la riconsegna dell'immobile Hotel del Golfo alla proprietà, di completare l'elaborazione della contabilità, di provvedere alla predisposizione e al deposito in Tribunale di istanza di fallimento in proprio.

Il Collegio Sindacale ha invitato l'amministrato a procedere speditamente

DOC. 17 – Verbale riunione 31 ottobre 2019

Sollecito che viene nuovamente indirizzato all'amministratore in data 20.11.2019.

DOC. 18 - Verbale riunione 20.11.2019

E nuovamente il 18.12.2019

DOC. 19 - Verbale riunione 18.12.2019

Con diverse motivazioni, nonostante i solleciti, l'organo gestorio ha ritardato quanto richiesto dai Sindaci, i quali infine, nella riunione 10 marzo 2020, constatato il protrarsi ingiustificato dell'inattività dell'organo amministrativo anche a fronte della



delibera dell'assemblea del 15.10.19 (convocata, si ribadisce, dai Sindaci), hanno determinato la presentazione del ricorso ex art 2409 cc.

DOC. 20 - Verbale riunione 10 marzo 2020

E' pertanto indubbia l'assoluta assenza di giustificazione dell'addebito da parte del Fallimento al Collegio Sindacale, con particolare riferimento al Dott. Ricchiuto .

ooo

4° addebito: per *inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell'Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera;*

Tale addebito non può che coinvolgere esclusivamente la compagine amministrativa.

Il Collegio Sindacale non ha facoltà o potere alcuno sull'argomento.

Nel già citato verbale del 7 dicembre 2017 l'Amministratore Delegato accennava, senza entrare nei dettagli, al "mancato parziale introito dei ricavi derivanti dalla gestione della spiaggia dovuto al mancato completamento dei lavori e al ritardo nell'avvio dello stabilimento balneare determinato da problemi di carattere burocratico".

Mentre, nella riunione del 13 febbraio 2018, al capitolo "attività Operativa", si legge che il Dott. Caffi "informa il Collegio Sindacale che grazie al particolare impegno, nonostante le difficoltà incontrate quest'anno l'Hotel del Golfo verrà aperto in anticipo".

Quindi è più che evidente che della problematica il Collegio non ne fosse informato.

In particolare il Dott. Ricchiuto non poteva in alcun modo essere informato della circostanza, dato che all'epoca non faceva parte del Collegio!



Ed in ogni caso, trattasi eventualmente di un rapporto di carattere squisitamente gestionale/amministrativo.

Successivamente, l'argomento non è stato più ripreso, se non nella riunione del CdA del 26.09.18, presente il Collegio Sindacale.

I Sindaci, preso atto della rilevanza della segnalazione trasmessa dai Signori Caffi e Cogorno, hanno chiesto agli amministratori (i nuovi) di "attivarsi tempestivamente per la predisposizione degli adempimenti richiesti dall'amministrazione comunale e dai soggetti preposti al controllo della gestione dell'attività alberghiera e dell'impianto balneare"

Tale attività, tali compiti, non sono certo del Collegio Sindacale, che può solo fare rilevare la necessità di regolarizzazione della gestione.

DOC. 11 – Verbale riunione 29.10.18 (già citato)

Il Fallimento ritiene che tale addebito comporti il ristoro di danni quantificati in € 189.487,70#, composto da :

Primo importo di € 110.314,70# che sarebbe il ricavo della spiaggia nel 2018 e pertanto il Fallimento presume che avrebbe potuto essere anche il ricavato del 2019!

Quando, all'epoca, essendo già in corso la morosità verso il locatore dell'immobile adibito ad hotel, e stante le difficoltà di rapporti con la compagine amministrativa certamente l'attività di impresa non poteva essere uguale all'anno precedente.

Era già stato notificato lo sfratto per morosità ed il 24 luglio si è tenuta l'udienza.

Quindi è un importo inesistente.

Il secondo componente la richiesta è il credito vantato dal Comune di Finale Ligure, per € 79.173,00 # e **già facente parte del passivo (peraltro quindi chiesto dal Fallimento due volte!)**

ooo



5° addebito: *occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati;*

Anche questo addebito non può essere imputato al Collegio Sindacale.

Innanzitutto, delle presenze in Hotel di ospiti, amici, conoscenti, i Sindaci non ne hanno contezza, non è proprio per logica deduzione il loro incarico.

La tal Signora Gubina non era certo conosciuta dai Sindaci.

I quali hanno avuto notizia di un'ospite non pagante solo per via della segnalazione loro fatta dai Soci.

Ed immediatamente, ad ogni buon conto, i Sindaci hanno effettuato le verifiche di legge, con richiesta agli amministratori, sia in carica sia precedenti di relazionare; convocare l'assemblea per relazionare sui fatti denunciati e sui successivi riscontri, chiedendo venissero attuati provvedimenti per sanare la situazione.

Certamente i Sindaci non sono una mano armata, non hanno poteri di polizia, non sono vigilantes su chi entra ed esce dall'Hotel.

Non potevano fare altro che incitare chi ne aveva facoltà ad agire per trovare una soluzione che permettesse un corretto introito.

Sul punto, il Fallimento chiede un ristoro danni che va da € 124.207,50 ad € 177.439,28#.

Gli importi indicati sono privi di supporto dimostrativo, non sono ancorati ad alcunché, sono solo il frutto di calcolo da parte di uno dei soci.

E ciò è palese proprio nella indicazione dei due oscillanti importi.

Il Dott. Ricchiuto respinge ovviamente ogni responsabilità.

ooo



6° addebito: *utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie;*

Il fatto è stato reso noto da una comunicazione trasmessa, come per il punto precedente, dai soci Cogorno e Summa srl.

Ed ugualmente, anche per tale addebito, è priva di fondamento e di certezza ed è una semplice supposizione ipotetica, la richiesta del Fallimento, che chiede il ristoro che va da € 45.962,70 ad € 65.661,00#.

Ad ogni buon conto, anche riferito alla circostanza di questo addebito, è impensabile ritenere che il Collegio Sindacale potesse o dovesse aver conoscenza dei vari personaggi, amici, parenti, conoscenti che usufruivano della struttura.

Valgono le medesime considerazioni di cui al precedente 5° addebito.

Insistendo peraltro nel segnalare che, non appena ne è stata data notizia al Collegio, i Sindaci hanno fatto ciò che realisticamente e materialmente potevano fare: chiedere all'organo di gestione di provvedere.

Anche per tale addebito il Dott. Ricchiuto respinge la responsabilità

ooo

8° addebito: *colpevole mancata svalutazione dell'avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale – pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società ex art. 2484 c.c.*

Si riporta a quanto sopra enunciato in relazione all'attività dei Sindaci.

Tale Organo ha invitato più volte la compagine amministrativa e sociale a porre rimedio alla situazione finanziaria in cui la Società si trovava.



Solamente in data 4 aprile 2019 il Dott. Racca presentava al CdA il predisposto progetto di bilancio. E veniva espressamente subordinata la prospettiva di continuità aziendale, con mantenimento del valore dell'avviamento, alla condizione che fosse attuata la misura della ricapitalizzazione -e del rifinanziamento-, allo scopo di dare nuovo impulso all'attività di impresa per l'esercizio 2019:

Stante la difficoltà manifestata dai Soci ed Amministratori di attuare tale misura, il Collegio aveva invitato a considerare come inevitabile lo scioglimento della Società e a tal fine aveva esso stesso convocato l'assemblea per il 15 ottobre 2019, in cui era stato deliberato di chiedere il fallimento in proprio.

Deliberazione poi continuamente procrastinata nonostante gli incitamenti dei Sindaci, che hanno agito essi stessi con la presentazione del Ricorso ex art. 2409 cc.

Nessun colpevole ritardo può essere imputato al Collegio Sindacale -con particolare riguardo all'attuale convenuto, Dott. Gianluigi Ricchiuto.

Si vuole segnalare che anche per tale addebito il Fallimento ripropone la richiesta a ristoro di € 788.487,64#, corrispondente al passivo ammesso; così triplicando la medesima richiesta!

ooo

Richiesta da parte del Fallimento di decidere in via equitativa il risarcimento del danno.

Fermo restando il respingimento degli addebiti a carico del Dott. Gianluigi Ricchiuto, tenuto conto della distinzione nei compiti, nelle attività, nelle responsabilità tra l'Organo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo, tenuto conto quindi che nessuna solidarietà può essere condivisa nell'addebito tra i due Organi, si



ritiene che il criterio utilizzato dal Fallimento per la determinazione del risarcimento danni sia inopportuna, posto che:

- ottiene come risultato un importo maggiore rispetto a quanto chiesto al Convenuto Dott. Ricchiuto (€ 1.959.674,00 rispetto ad € 1.623.823,84 / 1.696.753,92) – e che in ogni caso si ritiene di contestare e respingere nell'an;

- è descritto quale differenza tra attivo e passivo. Ma, se il Fallimento attualmente è privo di disponibilità, eventualmente la differenza ammonta ad € 788.487,64

Pare però che la “differenza” calcolata dal Fallimento si fondi sull’esame dello Stato patrimoniale, che ha una valenza assai limitata, tenuto conto che prende a riferimento anni e situazioni assai diverse.

Ed è pacifico che non sarebbe accettabile pretendere un risarcimento danni di importo superiore al passivo, per le immaginabili e note conseguenze pratiche, oltre che alla causazione di un danno a carico di coloro da cui si pretende il risarcimento stesso

Diligente attività del Sindaco Dott. Ricchiuto

In ogni caso, seppur è vero che l’art. 146 LF legittima il Curatore ad agire nei confronti di vari protagonisti della vita della Società, è pur vero che deve essere dimostrata dal curatore l’esistenza di un rapporto di causalità tra l’inadempimento contestato ed il danno.

Nel caso di specie poi, da parte del Convenuto Dott. Ricchiuto nessun inadempimento, nessuna mancanza, nessuna colpa o dolo o negligenza gli può essere di imputazione.

L’onere della prova è in capo all’Attore.

E d'altronde atti di mala gestio non possono imputarsi al Dott. Ricchiuto che per quanto ha potuto con diligenza si è attivato.



Appare utile segnalare anche il forte impegno che il Collegio Sindacale ha attuato anche dopo la nomina dell'Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Genova, la corretta collaborazione, la messa a disposizione delle proprie conoscenze (limitate) della società.

Ed appare altresì utile segnalare anche la disponibilità del Dott. Ricchiuto a collaborare con il Curatore.

Il dissesto che ha portato al fallimento non è stato determinato dal Dott. Ricchiuto nella sua qualità di componente del Collegio formato anche dal Dott. Garletti e dal Dott. Covini.

Non vi è alcun nesso eziologico.

Il Fallimento, si ribadisce non assolve all'onere della prova -né potrebbe - di dimostrare che l'insolvenza, la situazione debitoria (da cui la dichiarazione di fallimento) sia data dall'attività dei Sindaci.

Non solo, ma neppure i debiti societari iscritti al passivo sono frutto dell'attività dei Sindaci, avendo essi vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Da ultimo, si vuole segnalare che il Dott. Ricchiuto, come l'intero Organo di controllo, non ha violato o ha mancato di vigilare sul dovere di intraprendere nuove operazioni, non ha acconsentito, né si è reso partecipe di atti di eventuale mala gestio; non vi è prova di pregiudizio in conseguenza della sua attività, che invece è sempre stata vigile e partecipe, con continui richiami e solleciti, convocazioni di assemblee, riunioni, invii di lettere e redazione di osservazioni.

ooo



Polizza di assicurazione per Responsabilità professionale e conseguente chiamata
della Compagnia di Assicurazione

Il Dott. Gianluigi Ricchiuto, nonostante l'evidente infondatezza delle domande del Fallimento, intende comunque chiamare la compagnia di Assicurazione, la Generali Italia spa (del Gruppo Generali), con la quale ha in essere la Polizza n 280364701 per la responsabilità civile relativa ai rischi connessi alla attività professionale, in particolare con funzione di sindaco.

Il Dott. Ricchiuto ha inoltre comunicato alla Compagnia di Assicurazione le richieste del Fallimento ed è già stato aperto il sinistro.

DOC. 21 - Polizza Assicurativa n 280364701

DOC. 22 – email Assicurazione

Si chiede quindi il differimento dell'udienza di prima comparizione, al fine di chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione, per svolgere nei confronti della stessa domanda di garanzia e manleva del Dott. Ricchiuto, in ordine alle conclusioni del Fallimento.



Tutto quanto esposto e premesso, il Dott. Gianluigi Ricchiuto, come sopra assistito, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

Conclusioni

Piaccia al Tribunale Onorevole, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, emesse tutte le più opportune declaratorie del caso,

1) **In via preliminare**, fissarsi ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ. altra udienza di prima comparizione, con differimento della udienza già fissata, per consentire la chiamata in causa della Società di Assicurazioni Generali Italia s.p.a., quale terzo, ai fini sopra indicati.



2) **In via principale**, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto le richieste del Fallimento nei confronti del Dott. Ricchiuto, nella sua funzione di componente del Collegio Sindacale della Società ora in fallimento, per i motivi di cui in narrativa;

In via istruttoria,

Si formula espressa riserva di produrre ulteriore documentazione e ove occorra formulare le più ampie istanze istruttorie nei termini che verranno chiesti ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si allega:

- Procura alle Liti
- DOC. A -Atto di citazione notificato al Dott. Ricchiuto

Si produce:

- DOC. 1 – Verbale riunione 6 aprile 2018
- DOC. 2 – Verbale 13 febbraio 2018
- DOC. 3 – Verbale verifica 7.9.18
- DOC. 4 – Verbale riunione 6 aprile 2018
- DOC. 5 - Verbale riunione 18.04.2018
- DOC. 6- Verbale riunione 1 giugno 2018
- DOC. 7 – Verbale riunione 11.06.18
- DOC. 8 - verbale della riunione del 14.09.18
- DOC. 9 – Comunicazione 16.09.2018
- DOC. 10 – Lettera di convocazione 19.09.2018
- DOC. 11– Verbale riunione 29.10.18
- DOC. 12 – Verbale 10.01.2019
- DOC.13 – Relazione 9.4.19



DOC. 14 – Osservazioni del 24.04.2019

DOC. 15 – Ricorso 19 marzo 2020.

DOC. 16 – Verbale 1 ottobre 2019

DOC. 17 – Verbale riunione 31 ottobre 2019

DOC. 18 - Verbale riunione 20.11.2019

DOC. 19 - Verbale riunione 18.12.2019

DOC. 20 - Verbale riunione 10 marzo 2020

DOC.21- Polizza Assicurativa 280364701

DOC. 22 – email Assicurazione

ooo

Ai fini fiscali di cui al DPR 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa rimane invariato, anche in relazione alla richiesta di chiamata del terzo, rispetto a quanto indicato dall'Attore nell'Atto di Citazione e viene versato il Contributo Unificato pari ad € 3.372,00#.

ooo

Salvis Juribus!

Con osservanza.

Milano, 08 maggio 2022

Avv. Maria Cristina Creti



